



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2437

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica - Anno 2024.

Il giorno **21 Dicembre 2023** ad ore **14:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 mira a stabilire un quadro armonizzato, a livello dell'Unione europea, per l'organizzazione dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare e zootecnica.

L'articolo 109, comma 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali relativi alla filiera agroalimentare e zootecnica siano eseguiti dalle Autorità competenti sulla base di un Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in ciascun territorio nazionale.

In Italia, le Regioni e le due Province autonome sono le autorità responsabili dell'applicazione delle norme comunitarie e dei controlli relativi, tra l'altro, alla salute e al benessere animale e agli alimenti e alla sicurezza alimentare, mentre al Ministero della salute compete l'azione legislativa primaria, il coordinamento delle attività attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la rappresentanza dello Stato a livello internazionale e nelle sedi europee.

Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente nelle materie sopra richiamate, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee.

Ai sensi della direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, con decisione (CE) 2003/467 è stato confermato il riconoscimento per la Provincia autonoma di Trento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica, già attribuito in precedenza, a partire dall'anno 1999, per le sole tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica con decisioni (CE) rispettivamente 1999/467 e 1999/465.

Con decisione di esecuzione (UE) 2017/1910, l'intero territorio italiano è stato riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica dall'ottobre 2017, ai sensi della direttiva 64/432/CEE.

La decisione (CE) 2003/467 e la decisione (UE) 2017/1910 sono state abrogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, il quale ha confermato lo *status* di indenne del territorio provinciale da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini (allegato I, parte I, capitolo 1), per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) (di seguito MTBC) (allegato II, parte I) e per l'infezione da leucosi bovina enzootica (di seguito LEB) (allegato IV, parte I).

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ha tra l'altro abrogato la direttiva 64/432/CEE e, all'articolo 5, dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle "malattie elencate" nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento tra le quali rientrano l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, l'infezione da MTBC e la LEB.

Le "malattie elencate" richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole

rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione europea ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie e ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

L’infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e da MTBC, relativamente alle specie *Bison* ssp., *Bos* ssp. e *Bubalus* ssp., risulta tra le malattie animali classificate in categoria B+D+E, mentre la LEB rientra in categoria C+D+E.

Il comma 1 dell’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 dispone che le zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento stesso, per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità tra l’altro con la direttiva 64/432/CEE, si considerano aver ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia in conformità con il regolamento (UE) 2016/429 e, come tali, sono soggette ai pertinenti obblighi previsti dal medesimo regolamento.

Il comma 1 dell’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 stabilisce che le zone di Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per le popolazioni di bovini, prima del 21 aprile 2021 abbiano ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia conformemente al medesimo regolamento per i seguenti *status*:

- a) indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*, quando lo *status* di indenne da brucellosi è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE;
- b) indenne da MTBC, quando lo *status* di indenne da tubercolosi è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE;
- c) indenne da LEB, quando lo *status* di indenne da LEB è stato concesso conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

Il comma 3 dell’articolo 84 sopraccitato stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per il mantenimento di tale *status* siano conformi a quelle di cui al regolamento in parola.

Con note DGSAF prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 e n. 21307 del 14/09/2021, il Ministero della salute ha fornito indicazioni operative nelle more dell’emanazione del decreto legislativo concernente le misure di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, ai sensi dell’articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019/2020).

Il Ministero della salute, con nota DGSAF prot. n. 23701 del 13/10/2021, ha comunicato alle Regioni/Province autonome la necessità di adeguare i piani di profilassi delle malattie in parola, finalizzati al mantenimento dello *status* di zona indenne, a quanto indicato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, con nota prot. DGSAF n. 29251 del 14/12/2021, ha fornito indicazioni per quanto riguarda l’adeguamento e il diradamento dei controlli al medesimo regolamento.

Tenuto conto che nel corso dell’anno 2022:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, ad eccezione dell’articolo 12 comma 1, che attuava la direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, di modifica e aggiornamento della direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia veterinaria”.

Preso atto dei contenuti della nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli

animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative”.

Preso atto altresì che il Ministro della salute ha emanato, con decreto del 7 marzo 2023, il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) e delle indicazioni che il Ministero della salute ha fornito in materia con nota prot. DGSAF n. 10865 del 20 aprile 2023.

Con deliberazione n. 63 del 20 gennaio 2023, la Giunta provinciale ha approvato, da ultimo, il “Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica” per l'anno 2023, dopo aver ottenuto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del decreto legislativo n. 136/2022, l'approvazione del sopraccitato Piano da parte del Ministero della salute (PAT ID n. 640091564 del 22 dicembre 2022), presentato dal competente Servizio provinciale con nota PAT prot. n. 829190 del 1° dicembre 2022.

Tenuto conto delle disposizioni vigenti è necessario che il Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

- inserisca la programmazione annuale dei controlli per la profilassi delle malattie in parola nel sistema informativo SANAN del portale VETINFO entro il primo bimestre dell'anno di riferimento;
- renda disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi nel sistema informativo SANAN entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati.

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per le attività analitiche previste dal Piano di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 20 gennaio 2023.

Preso atto dei costi per le attività diagnostiche relative alla sorveglianza delle malattie in parola nel corso dell'anno 2024, comunicati dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con nota prot. generale n. 11753/2023 del 30 novembre 2023.

Tenuto conto infine delle risultanze favorevoli (Sistema Informativo Veterinario – SIR-Rendicontazioni), da ormai diversi anni, delle attività di profilassi condotte nei confronti delle malattie sopraccitate, si propone quindi di confermare per l'anno 2024 il “Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *B. suis*, da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica”, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 20 gennaio 2023.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 “Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi” e s.m.i. ed i relativi atti attuativi;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 29776 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto “linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione EU 2017/1910”, successivamente integrata con nota DGSAF prot. n. 4279 del 20 febbraio 2018;

- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i. recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 605 di data 14 marzo 2008 “Approvazione della misura e dei criteri per la corresponsione dell’indennità di abbattimento spettante a seguito di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, brucellosi bovina, e leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina”;
- vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 29 settembre 2023 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il quinquennio 2023- 2027” in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile”;
- visto il regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
- visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di

tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

- riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale;
  - visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1137 del 24 giugno 2022 “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n. 54/CSR del 28 aprile 2022)”;
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 4144 del 17/02/2022 “Regolamento (UE) 2016/429 e Regolamento delegato (UE) 2020/686 - Centro di stoccaggio di materiale germinale – Quesito”;
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10271 del 26/04/2022 “Sistema I&R - chiarimenti in materia di riconoscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta”;
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 14148 del 08/06/2022 “ulteriori comunicazioni in materia di riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di raccolta di cui all’art. 94, par. 1, lett. a) del regolamento (UE) 2016/429”;
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 “Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti”;
  - vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 “decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni”;
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 7651 del 20/03/2023 “tempi di permanenza degli animali provenienti e destinati ad altri Stati membri nei Centri di raccolta – chiarimenti”;
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10138 del 13/04/2023 “Sistema I&R – comunicazioni inerenti all’applicazione del decreto legislativo 134/22 e suo manuale operativo - modifiche progressive del portale vetinfo”;
  - visto il decreto del Ministro della Sanità 10 maggio 1993 “Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi”;
  - vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, prot. PAT n. 163233 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto “tariffe piani di profilassi bestiame”;
  - vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
  - visto l’articolo 55 “Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare” della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”;

- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di confermare per l’anno 2024 il “Piano di sorveglianza per il mantenimento dello *status* di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *B. suis*, da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 20 gennaio 2023;
2. di disporre che i riferimenti relativi al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R) contenuti nel Piano di cui al punto 1. si intendono aggiornati alla luce delle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 e delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute;
3. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dal Piano di cui al punto 1., ivi inclusa la verifica della sua corretta applicazione, e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l’esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dal medesimo Piano i cui costi, a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel punto 6. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
4. di incaricare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari dell’inserimento, nel sistema informativo SANAN del portale VETINFO, della programmazione dei controlli previsti dal Piano di cui al punto 1. entro il 28 febbraio 2024, nonché della registrazione, nel medesimo sistema informativo, delle informazioni relative all’esecuzione e all’esito delle attività di profilassi entro 7 giorni dall’acquisizione dei risultati;
5. di dare atto che le spese per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e per il trasporto degli animali infetti dall’allevamento al macello restano a carico del proprietario dei bovini;
6. di dare atto altresì che il costo per la sorveglianza dell’infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, dell’infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e della Leucosi bovina enzootica, per l’anno 2024, è così articolato:
  - a) n. 25.000 controlli tubercolinici individuali per un costo unitario stimato di euro 0,16 a dose di materiale diagnostico + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 4.977,60;
  - b) n. 19.000 controlli su sangue (brucellosi) mediante siero agglutinazione (SAR) al costo unitario di euro 0,70 + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 16.550,52;
  - c) n. 400 controlli su sangue (brucellosi) mediante Fissazione del complemento (FDC) al costo unitario di euro 1,08 + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 537,58;
  - d) n. 100 esami batteriologici per ricerca brucella al costo unitario di euro 23,67 + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 2.945,49;
  - e) n. 11.000 controlli su sangue (leucosi) mediante test ELISA al costo unitario di euro 1,11 + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 15.194,12;
  - f) n. 2.000 controlli su latte di massa (brucellosi) mediante test ELISA al costo unitario di euro 2,50 + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 6.222,00;
  - g) n. 2.000 controlli su latte di massa (leucosi) mediante test ELISA al costo unitario di euro 2,50 + I.V.A. se dovuta e 2% ENPAV sull’imponibile, se dovuto = euro 6.222,00;

h) n. 150 bovini positivi per infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *B. suis*, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica, con un indennizzo di abbattimento unitario medio di 1.200,00 euro (comprensivo di IVA se dovuta) = euro 180.000,00;

per un costo complessivo presunto di euro 232.649,31;

7. di dare atto inoltre che agli oneri indicati al punto 5. della presente deliberazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "incarichi e consulenze sanitarie" per euro 52.649,31 ed alla voce "rimborsi assegni e contributi sanitari" per euro 180.000,00, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024;
8. di disporre che ai proprietari di bovini infetti da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica, macellati previa notifica, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari corrisponderà le indennità di abbattimento nella misura e secondo i criteri individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 605 del 14 marzo 2008 "Approvazione della misura e dei criteri per la corresponsione dell'indennità di abbattimento spettante a seguito di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, brucellosi bovina, e leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina";
9. di disporre altresì che l'erogazione delle indennità di cui al precedente punto 8. sia subordinata alla verifica, da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, del rispetto delle disposizioni nazionali e unionali riguardanti il sistema di identificazione e registrazione degli animali e le movimentazioni degli stessi;
10. di dare atto inoltre che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 6. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
11. di disporre inoltre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 594 del 17 aprile 2014, effettui l'apposito accantonamento per fare fronte agli eventuali rimborsi per l'abbattimento degli animali detenuti nei casi di focolai di malattie infettive;
12. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
13. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).